

STATUTO

**CENTRO ACCOGLIENZA
L'ULIVO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORTORA CS VIA CRISOSA 15

Numero REA: CS - 166833

Codice fiscale: 02466730781

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-07-2014 - Statuto completo	2
--	---

	RACCOLTA N. 22.764 ALLEGATO A	
	S T A T U T O	
	della società cooperativa sociale " CENTRO ACCOGLIENZA L'ULIVO	
	- Società Cooperativa Sociale"	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1 - Denominazione e sede	
	1. E' costituita - ai sensi dell'art. 2522, comma 2°, c.c. -	
	una società cooperativa sociale denominata "CENTRO ACCOGLIEN-	
	ZA L'ULIVO - Società Cooperativa Sociale", con sede nel Comu-	
	ne di Tortora (Cs), all'indirizzo risultante dal Registro	
	delle Imprese.	
	Articolo 2 - Durata	
	La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione	
	dell'assemblea straordinaria.	
	TITOLO II - SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3 - Scopo mutualistico	
	1. La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,	
	soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti so-	
	cialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle	
	risorse umane e materiali a disposizione.	
	Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutua-	

	lità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servi-	
	zi socio sanitari, culturali ed educativi di cui al successi-	
	vo Art. 4.	
	2. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutua-	
	listici, gli amministratori devono rispettare il principio di	
	parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mu-	
	tualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata	
	anche nella ripartizione dei ristorni.	
	3. Possono essere redatti regolamenti che determinino i cri-	
	teri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mu-	
	tualistica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono	
	essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste	
	per le assemblee straordinarie.	
	4. La cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	5. La cooperativa può richiedere l'adesione alla Federazione	
	Italiana delle Cooperative o ad altre organizzazioni coopera-	
	tivistiche.	
	Articolo 4 - Oggetto sociale	
	1. Considerata l'attività mutualistica della cooperativa,	
	così come definita all'articolo precedente, la medesima ha	
	come oggetto l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie e di	
	assistenza domiciliare nei confronti di tossicodipendenti,	
	malati di aids e di altre gravi patologie contagiose o diffu-	

	sive, di minori coinvolti in situazioni di disadattamento e	
	di devianza, di portatori di gravi svantaggi in ragione di	
	condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familia-	
	ri, nonchè nei confronti dei medesimi soggetti, di prestazio-	
	ni educative, privilegiando l'accoglienza degli assistiti in	
	appositi centri.	
	2. La cooperativa, sempre nell'ambito della sua attività edu-	
	cativa e socio-sanitaria di utilità sociale, può svolgere at-	
	tività preventiva contro la diffusione della tossicodipenden-	
	za attraverso l'educazione e la sensibilizzazione della col-	
	lettività; promuovere e favorire la formazione, l'aggiorna-	
	mento, la qualificazione, la riqualificazione, la specializ-	
	zazione professionale e il reinserimento lavorativo delle	
	persone sulle quali si attua l'azione di disintossicazione e	
	recupero; promuovere e sviluppare la ricerca, anche in colla-	
	borazione con altre persone o enti, sul problema delle tossi-	
	codipendenze e sulle relative cause ed effetti, con partico-	
	lare attenzione rivolta allo sviluppo ed allo studio dei pro-	
	grammi di recupero; organizzare corsi di formazione e quali-	
	ficazione di operatori nel settore delle tossicodipendenze e	
	del disagio sociale, nonchè per portatori di handicap fisico	
	e/o psichico.	
	Può, ancora, progettare, coordinare, curare e attuare:	
	- le azioni volte all'integrazione sociale e lavorativa degli	
	stranieri immigrati, promuovendo anche iniziative volte a	

	prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e	
	il fenomeno del razzismo;	
	- la tutela dei minori stranieri non accompagnati, vigilando	
	sulle modalità di soggiorno degli stessi minori e di quelli	
	accolti temporaneamente nell'ambito dei programmi solidari-	
	stici di accoglienza;	
	- tirocini, stages formativi e di orientamento per persone	
	svantaggiate che consistono in brevi esperienze di lavoro	
	presso aziende o enti pubblici allo scopo di agevolare le	
	scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo	
	del lavoro;	
	- le azioni di contrasto alla tratta del lavoro e quella ses-	
	suale;	
	- le azioni di contrasto alla discriminazione sessuale, di	
	razza e di genere, anche per soggetti appartenenti alle cate-	
	gorie a rischio di discriminazione per orientamento sessuale	
	e identità di genere e di discriminazione multipla;	
	- le azioni di contrasto alle nuove dipendenze patologiche,	
	quali il gioco d'azzardo, il gioco on-line e internet e con-	
	tro la violenza nei confronti dei minori;	
	- le azioni di intervento nelle aree della povertà alimenta-	
	re, delle persone senza dimora e dell'esclusione sociale dei	
	migranti;	
	- le azioni di offerta di alloggi e servizi abitativi a prez-	
	zi contenuti, destinati ai cittadini con reddito basso, ai	

	quali è negato l'accesso ad alloggi popolari (housing socia-	
	le).	
	Può, inoltre, gestire centri ricettivi e ricreativi, case-fa-	
	miglia, comunità-alloggio; concedere borse di studio; gestire	
	sale di ritrovo, di divertimento e di animazione, palestre e	
	campi sportivi; organizzare attività turistiche, lavorative e	
	culturali, purchè strumentali, connesse o comunque complemen-	
	tari a quella principale.	
	3. La cooperativa può compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed e-	
	ventuali norme modificative ed integrative; può, inoltre, as-	
	sumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile in-	
	vestimento e non di collocamento sul mercato.	
	4. La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed	
	i limiti fissati dalla legge e dagli eventuali regolamenti.	
	TITOLO III - SOCI	
	Articolo 5 - Soci cooperatori	
	1. Il numero dei soci non può essere inferiore a 3 (tre) nè	
	superiore a 8 (otto).	
	2. Possono essere soci cooperatori esclusivamente le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	

	a)– soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunera-	
	to. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione	
	in forma associata e con la prestazione della propria atti-	
	ività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori con-	
	dizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del rag-	
	giungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci in-	
	staurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro,	
	in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consentita dalla legge.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci possono essere disciplinate da un apposito regolamento.	
	Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aven-	
	ti la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa o che comunque possano collabora-	
	re al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività	
	lavorativa o professionale;	
	b)– soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo	
	di volontariato, nel limite del 50 (cinquanta) per cento del	
	numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecu-	
	zione di specifici obblighi giuridici, ma esclusivamente per	
	fini di solidarietà, gratuitamente, senza fine di lucro, an-	
	che indiretto.	
	3. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano	
	in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a so-	

	cietà che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo,	
	si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza	
	con la cooperativa.	
	Articolo 6 - Categoria speciale di soci	
	1. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previ-	
	sti dalla legge e dal presente statuto, l'ammissione di nuovi	
	soci cooperatori in una categoria speciale in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.	
	2. L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei	
	soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, an-	
	corchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo pe-	
	riodo della cooperativa.	
	3. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, sta-	
	bilisce:	
	a)- la durata del periodo di inserimento del socio speciale,	
	nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di	
	parità del trattamento;	
	b)- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della coopera-	
	tiva;	
	c)- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 30	
	(trenta) per cento di quello previsto per i soci ordinari e	
	nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.	

	4. Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci la-	
	voratori di cui al precedente Art. 5, comma 2°, lettera a),	
	può essere erogato il ristorno previsto dal successivo Art.	
	22, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione	
	ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ri-	
	storni nelle forme di aumento della quota sociale.	
	5. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in as-	
	semblea altri soci.	
	6. Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri	
	soci cooperatori a condizione che, come previsto dalla deli-	
	bera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di par-	
	tecipazione all'attività economica della cooperativa, fina-	
	lizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la deli-	
	bera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interes-	
	sato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal suc-	
	cessivo Art. 7.	
	7. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	

	lità previste dal successivo Art. 11.	
	Articolo 7 - Domanda di ammissione	
	1. Chi intende essere ammesso come socio deve presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che deve contenere:	
	a)- l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita	
	residenza, domicilio, codice fiscale;	
	b)- l'indicazione della categoria di soci cui intende essere	
	iscritto e del possesso dei requisiti necessari;	
	c)- l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere,	
	il quale non deve comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge.	
	2. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti di cui al precedente Art. 5, delibera sulla domanda se-	
	condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrati-	
	vo, sul libro dei soci.	
	4. L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarla agli interessati.	
	5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'or-	
	gano amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine	
	di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea,	

	la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	6. L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa al medesimo, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 8 - Diritti e obblighi dei soci	
	1. I soci hanno diritto di:	
	a)- partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;	
	b)- usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;	
	c)- prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni con riferimento alla gestione sociale;	
	d)- ricevere dall'organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	2. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:	
	a)- versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo, il capitale sottoscritto; la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; il sovrapprezzo eventualmente	

	determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilan-	
	cio su proposta dell'organo amministrativo;	
	b)- cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi	
	da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e	
	con gli interessi della cooperativa;	
	c)- osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni	
	e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	3. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla cooperativa.	
	Art. 9 - Perdita della qualità di socio - Intrasferibilità	
	della quota dei soci cooperatori	
	1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	2. Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottopo-	
	ste a pegno né essere cedute a terzi e nemmeno ad altri so-	
	ci, con effetto verso la cooperativa.	
	Articolo 10 - Recesso del socio	
	1. Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavvi-	
	so di almeno 90 (novanta) giorni.	
	2. Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve farne	
	dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o pre-	
	sentarla personalmente all'organo amministrativo.	

	3. Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata de-	
	cisione dell'organo amministrativo, l'ulteriore rapporto di	
	lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far	
	data dalla comunicazione di recesso.	
	Articolo 11 - Esclusione	
	1. L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministra-	
	tivo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a)- che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previ-	
	sti per la partecipazione alla cooperativa;	
	b)- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompa-	
	tibilità previste dal precedente Art. 5;	
	c)- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dagli eventuali re-	
	golamenti, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadem-	
	pimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno tempora-	
	nea, del rapporto;	
	d)- che senza giustificato motivo si renda moroso nel paga-	
	mento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali	
	debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	e)- che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a	
	ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria	
	agli interessi sociali.	
	2. Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere	

	deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto	
	risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un	
	provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giusti-	
	ficato motivo.	
	Articolo 12 - Delibere di recesso ed esclusione	
	1. Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclu-	
	sione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccoman-	
	data con ricevuta di ritorno.	
	Articolo 13 - Liquidazione della quota	
	1. I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso e-	
	sclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a	
	norma del successivo Art. 23, comma 4°, lett. c), la cui li-	
	quidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa opera-	
	tivo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effe-	
	tivamente versato e rivalutato.	
	2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapp-	
	rezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, 3° comma, c.c.	
	3. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio medesimo.	
	Articolo 14 - Morte del socio	
	1. In caso di morte del socio i suoi eredi o legatari hanno	
	diritto di ottenere il rimborso della quota versata, even-	

	tualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui	
	al precedente Art. 13.	
	2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presenta-	
	re, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra	
	idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi di-	
	ritto.	
	Articolo 15 - Limitazioni al rimborso	
	1. La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in fa-	
	vore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio de-	
	ceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque)	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-	
	perativo.	
	2. Il valore delle quote per le quali non è richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto è devoluto con deliberazione	
	dell'organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponi-	
	bile.	
	3. La cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso della quota, del sovrapprezzo o dal pagamento della	
	prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite.	
	4. Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde	

	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione han-	
	no avuto effetto.	
	5. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associa-	
	tivo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio u-	
	scente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	6. Nel medesimo modo e per il medesimo termine sono responsa-	
	bili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI	
	Articolo 16 - Soci sovventori	
	1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa so-	
	ci sovventori, a norma dell'art. 4 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	Articolo 17 - Conferimento e azioni dei soci sovventori	
	1. I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale.	
	2. Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative	
	trasferibili del valore di Euro 25 (venticinque) ciascuna.	
	3. I versamenti delle azioni sottoscritte dai soci sovventori	
	da liberarsi in denaro devono essere effettuati nei termini	
	da stabilirsi dall'organo amministrativo.	
	4. Le azioni sono emesse su richiesta del socio, altrimenti	
	la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel	

	libro dei soci.	
	Articolo 18 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori	
	1. Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea che ne	
	delibera l'emissione, le azioni dei soci sovventori possono	
	essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradi-	
	mento dell'organo amministrativo.	
	2. Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla co-	
	operativa ed agli altri soci della medesima.	
	La cooperativa può acquistare o rimborsare le azioni dei pro-	
	pri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e	
	delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio re-	
	golarmente approvato.	
	3. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può	
	eccedere il valore nominale delle medesime.	
	4. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare	
	all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo	
	amministrativo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni	
	dal ricevimento della comunicazione.	
	5. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente in-	
	dicato dal socio, l'organo amministrativo provvede ad indi-	
	carne altro gradito e, in mancanza, il socio può vendere a	
	chiunque.	
	Articolo 19 - Deliberazione di emissione delle azioni	
	1. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordina-	

	ria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a)- l'importo complessivo dell'emissione;	
	b)- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'orga-	
	no amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperato-	
	ri sulle azioni emesse;	
	c)- il termine minimo di durata del conferimento;	
	d)- gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;	
	e)- i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	2. A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi com-	
	presi i destinatari delle azioni che siano anche soci coope-	
	ratori, spetta un solo voto.	
	3. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare	
	il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	4. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimo-	
	niali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime gravano anche sul fondo costituito me-	
	diate i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	Articolo 20 - Recesso dei soci sovventori	
	1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso	
	il termine minimo di durata del conferimento stabilito dal-	
	l'assemblea a norma del precedente articolo.	
	TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	

Articolo 21 - Elementi costitutivi del patrimonio		
	1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	A)- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a)- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superio-	
	re ai limiti di legge;	
	b)- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
	fluenti nei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale;	
	B)- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'Art. 23;	
	C)- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente Art. 8;	
	D)- dalla riserva straordinaria indivisibile;	
	E)- dalla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni cedu-	
	te dai soci sovventori;	
	F)- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o pre-	
	vista per legge o per statuto.	
Articolo 22 - Ristorno		
	1. L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle	
	leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci	
	lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ri-	
	storno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributi-	
	vi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote ov-	
	vero di azioni di cui ai precedenti Articoli 17 e ss., sotto-	

	scritte e versate.	
	2. Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzio-	
	nalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa	
	dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ul-	
	teriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in confor-	
	mità con i criteri stabiliti dall'eventuale regolamento di	
	cui al precedente Art. 3.	
	Articolo 23 - Bilancio di esercizio	
	1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di o-	
	gni anno.	
	2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrati-	
	vo provvede alla redazione del bilancio di esercizio.	
	3. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assem-	
	blea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) gior-	
	ni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	(centottanta) giorni, qualora venga redatto il bilancio con-	
	solidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative	
	alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate	
	dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o,	
	in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	4. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla desti-	
	nazione degli utili annuali destinandoli:	
	a)- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30 (trenta) per cento;	
	b)- al competente fondo mutualistico per la promozione e lo	

	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge mede-	
	sima;	
	c)- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge ci-	
	tata nella precedente lettera b);	
	d)- alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni pro-	
	prie cedute dai soci sovventori;	
	e)- a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui al prece-	
	dente Art. 21, lettera f).	
	5. L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costi-	
	tuzione di riserve indivisibili.	
	TITOLO VI - ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 - Decisioni dei soci	
	1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-	
	tenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonchè su-	
	gli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongono alla loro approvazione.	
	2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a)- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli u-	
	tili;	
	b)- la nomina dell'organo amministrativo;	
	c)- la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 c.c. dei sin-	

	daci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	d)- le deliberazioni di cui al precedente Art. 19;	
	e)- le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	f)- la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci.	
	3. In ogni caso le decisioni devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale,	
	nelle forme di cui al successivo Art. 25.	
	Art. 25 - Assemblea	
	1. L'assemblea può riunirsi anche in Comune diverso da quello	
	in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.	
	La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garan-	
	tire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio aven-	
	te diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunan-	
	za, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	2. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati,	
	siano presenti o informati della riunione e nessuno si op-	

	ponga alla trattazione dell'argomento.	
	Art. 26 - Costituzione e quorum deliberativi	
	1. L'assemblea è validamente costituita quando siano presen-	
	ti almeno i due terzi dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto e, in seconda convocazione, quando sia presente almeno	
	un terzo dei soci aventi diritto al voto. Essa delibera a	
	maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresenta-	
	ti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla	
	legge o dal presente statuto.	
	2. La deliberazione di scioglimento e messa in liquidazione	
	deve essere assunta con il voto favorevole dei quattro quinti	
	dei soci presenti.	
	Art. 27 - Elezione cariche sociali	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 28 - Voto	
	1. Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	2. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	3. Per i soci sovventori si applica il precedente Art. 19,	
	comma 2°.	
	4. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	

	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore.	
	5. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 29 - Presidenza dell'Assemblea	
	1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal	
	presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assen-	
	za, dal vice presidente e, in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'assemblea medesima, col voto della	
	maggioranza dei soci presenti.	
	2. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non so-	
	cio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale	
	è redatto da un notaio.	
	Art. 30 - Amministrazione	
	1. La Società è alternativamente amministrata, con scelta da	
	adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro no-	
	mina, da un amministratore unico o da un consiglio di ammini-	
	strazione.	
	2. Qualora venga eletto un consiglio di amministrazione, il	
	medesimo è composto dal presidente, dal vice presidente e da	
	uno o tre consiglieri. Il loro numero è determinato di volta	
	in volta prima dell'elezione.	
	3. La nomina del presidente o vice presidente è effettuata	

	dal consiglio di amministrazione nella prima riunione, se non	
	è stato nominato all'atto della elezione del consiglio di am-	
	ministrazione o in sede di costituzione della società.	
	4. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purchè l'amministratore unico o la	
	maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione	
	sia scelta tra i soci cooperatori.	
	5. L'organo amministrativo resta in carica per il periodo	
	fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in	
	manca di fissazione di termine, resta in carica fino a re-	
	voca o a dimissioni.	
	6. Se viene nominato per un periodo di tempo determinato, re-	
	sta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della carica.	
	Art. 31 - Compiti degli Amministratori	
	1. L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è	
	investito dei più ampi poteri per la gestione della coopera-	
	tiva, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge	
	e dallo statuto.	
	2. Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, oppure	
	ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componen-	
	ti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali moda-	
	lità di esercizio della delega, ad eccezione delle materie	
	previste dall'art. 2381 c.c. e dall'art. 2544 c.c., nonchè	

	dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione	
	dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutuali-	
	stici con i soci.	
	3. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli ammi-	
	nistratori delegati, possono compiere tutti gli atti di ordi-	
	naria e straordinaria amministrazione che risultano dalla de-	
	lega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limi-	
	tazioni e le modalità indicate nella delega medesima.	
	4. Ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono rife-	
	rire agli amministratori e al collegio sindacale (questi ul-	
	timi, ove nominati), sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione.	
	Art. 32 - Convocazioni e deliberazioni	
	1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	amministratori.	
	2. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri ammini-	
	stratori ed al collegio sindacale (quest'ultimo, ove nomina-	
	to), di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, ab-	
	bia in una determinata operazione della cooperativa, preci-	
	sandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si	
	tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal	
	compiere l'operazione, investendo della medesima il consiglio	
	di amministrazione.	

	3. Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei vo-	
	ti.	
	Art. 33 - Integrazione del Consiglio	
	1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministra-	
	tori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 c.c.	
	2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	3. In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico	
	o di tutti gli amministratori, il ricorso all'assemblea dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore	
	unico o il consiglio di amministrazione è tenuto a far ricor-	
	so all'assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	Art. 34 - Compensi agli Amministratori	
	1. Con deliberazione assembleare si determinano i compensi	
	dovuti agli amministratori e all'amministratore delegato o ai	
	membri del comitato esecutivo, se nominati. Spetta al consi-	

	glio, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato,	
	determinare il compenso dovuto agli amministratori ai quali	
	sono affidati compiti specifici.	
	Art. 35 - Rappresentanza	
	1. L'amministratore unico o il presidente del consiglio di	
	amministrazione hanno la rappresentanza della cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio.	
	Inoltre, la rappresentanza legale della cooperativa spetta,	
	nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori	
	delegati, se nominati.	
	2. In caso di assenza o di impedimento del presidente del	
	consiglio di amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al vice presidente.	
	3. L'amministratore unico o il presidente del consiglio di	
	amministrazione, previa apposita delibera del consiglio mede-	
	simo, può conferire speciali procure, per singoli atti o ca-	
	tegorie di atti.	
	Art. 36 - Collegio sindacale	
	1. Il collegio sindacale, se nominato per prescrizione di	
	legge o per volontà dei soci, si compone di tre membri effe-	
	tivi e due supplenti.	
	2. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono al-	
	la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo al terzo esercizio della carica, ma sono rie-	
	leggibili.	

	3. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata all'atto	
	della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	4. Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabi-	
	le.	
	TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 37 - Scioglimento anticipato	
	1. L'assemblea che delibera lo scioglimento della cooperativa	
	nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.	
	Art. 38 - Devoluzione patrimonio finale	
	1. In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patri-	
	monio sociale risultante dalla liquidazione è devoluto nel	
	seguente ordine:	
	a)- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovvento-	
	ri, eventualmente rivalutati;	
	b)- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci,	
	eventualmente rivalutate e di dividendi eventualmente matura-	
	ti;	
	c)- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 39 - Regolamenti	
	1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e so-	
	prattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i so-	
	ci, determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento	

	dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo può ela-	
	borare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'assemblea.	
	Nei medesimi regolamenti possono essere stabiliti l'ordina-	
	mento e le mansioni dei comitati tecnici, se vengono costi-	
	tuiti.	
	Art. 40 - Principi di mutualità	
	1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi	
	forma.	
	2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci coope-	
	ratori né durante la vita della cooperativa né all'atto dello	
	scioglimento della medesima.	
	3. Con la cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventual-	
	mente rivalutato a norma dell'Art. 23, comma 4°, lettera c),	
	deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione	
	e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 41 - Rinvio	
	1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	2. Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI	
	del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione,	
	si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	

31 di 32

"Copia su supporto informatico conforme all'originale del do-
cumento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del
D.Lgs 82/05, che si trasmette ad uso del Registro delle Im-
prese"